

**Risposta della sig.ra Reding a nome della Commissione**

(24 luglio 2003)

L'art. 151 del trattato CE attribuisce alla Comunità una competenza che le consente d'incoraggiare la cooperazione culturale tra Stati membri e di sostenere e completare (attraverso un sostegno finanziario, quando necessario) l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale d'importanza europea;
- scambi culturali non commerciali;
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

E' importante notare che la Comunità non è competente in materia di «armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri»<sup>(1)</sup> sulla base dell'art. 151 «Cultura».

Di conseguenza la questione sollevata dall'on. parlamentare non è di competenza della Comunità.

---

<sup>(1)</sup> Art. 151, trattato CE, par. 5 primo trattino.

(2004/C 33 E/204)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2018/03****di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(17 giugno 2003)

*Oggetto:* Discriminazione linguistica – madrelingua

Nella risposta all'interrogazione E-2764/02<sup>(1)</sup> la Commissione riconosce che il requisito «madrelingua» negli annunci di ricerca di personale «non è accettabile in base alle norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori, visto che è illegale e rappresenta una discriminazione. Perciò la Commissione ritiene che l'uso di tale termine in annunci di ricerca del personale sia vietato dal diritto comunitario.»

Nella stessa risposta la Commissione ha anche affermato di avviare un'indagine su «siffatti annunci pubblicati da servizi pubblici di uno Stato membro». In data 11 novembre 2002 l'indagine «non era ancora conclusa», ma, una volta terminata, la Commissione avrebbe studiato quali ulteriori passi intraprendere.

Il 7 aprile 2003 il Cedefop ha pubblicato un bando per una «segretaria di madrelingua inglese» (cfr. anche: [http://www.cedefop.eu.int/download/banner/secretary\\_EN\\_0403.pdf](http://www.cedefop.eu.int/download/banner/secretary_EN_0403.pdf)).

1. La Commissione è a conoscenza di tale bando? In caso affermativo, quali passi ha intrapreso o intraprenderà per far sì che tale assunzione sia potuta o possa avvenire senza applicare questo requisito discriminatorio? La Commissione può comunicare qual è la lingua madre della persona che è stata o sarà assunta? Quali argomenti adduce la Commissione per dimostrare che l'assunzione definitiva è avvenuta non tenendo per nulla conto della lingua? Quali passi ha intrapreso per evitare in futuro casi analoghi – in Europa in generale e presso il Cedefop in particolare?

2. La Commissione può fornire nella sua indagine dati su annunci di ricerca di personale in cui si chiedono persone di madrelingua? Sono già noti alcuni risultati dell'inchiesta? In caso affermativo, quali conclusioni ne ha potuto trarre la Commissione? In caso negativo, perché si devono attendere così a lungo tali risultati e a chi saranno resi noti?

---

<sup>(1)</sup> GU C 92 E del 17.4.2003, pag. 207.

**Risposta di Anna Diamantopoulou a nome della Commissione**

(1° agosto 2003)

1. Con riferimento alla prima interrogazione relativa ad un avviso di posto vacante per «una segretaria di madrelingua inglese», si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1733/03 dell'onorevole Leinen <sup>(1)</sup>.

2. Per quanto riguarda l'aspetto più generale sollevato, la Commissione ha terminato le sue indagini su un reclamo concernente varie offerte di lavoro pubblicate dalle pubbliche autorità di uno Stato membro. Nella loro risposta alla Commissione, le autorità dello Stato membro interessato hanno confermato di condividere il parere della Commissione che l'impiego di termini quali «madrelingua» o «persona di madrelingua» nelle offerte di lavoro contravviene alla normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori. Esse hanno inoltre informato la Commissione di aver trasmesso lettere circolari alle organizzazioni interessate per evitare che in futuro vengano pubblicate siffatte offerte di lavoro.

La Commissione ritiene che la posizione dello Stato membro interessato e i provvedimenti adottati adeguino il comportamento di tali amministrazioni alla normativa comunitaria sulla libera circolazione dei lavoratori. Il ricorrente ne è stato debitamente informato nell'aprile 2003.

La Commissione desidera inoltre ribadire la sua intenzione di valersi, qualora necessario, dei propri poteri giuridici per combattere l'impiego del termine «persona di madrelingua» negli annunci di posto vacante.

---

<sup>(1)</sup> GU C 11 E del 15.1.2004, pag. 221.

(2004/C 33 E/205)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2020/03  
di Sérgio Marques (PPE-DE) alla Commissione**

(17 giugno 2003)

*Oggetto:* Regime di aiuti ai produttori del settore della pesca

In considerazione dell'insularità delle regioni ultraperiferiche, nel 1992 è stato varato un regime di aiuto ai produttori del settore della pesca che consiste nella compartecipazione ai costi supplementari di rifornimento e trasporto da loro sostenuti, vista l'assenza di mercati regionali prossimi e dati gli elevati costi di trasporto da queste regioni al continente.

Pertanto nel 1994, 1995 e 1998 sono stati approvati nuovi regolamenti per assicurare continuità al regolamento iniziale, per cui l'ultimo regolamento è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2001. Il regolamento (CE) n. 1587/98 <sup>(1)</sup> prevede, all'articolo 6, che la Commissione presenti entro il 1° giugno 2001 una relazione sulla sua attuazione. Invece, la Commissione ha inteso realizzare un'analisi più approfondita sull'impatto delle misure adottate e sui costi supplementari provocati dalle imprese del settore della pesca a causa della lontananza e tener anche conto del dibattito sulla revisione della PCP. Perciò ha ritenuto necessario rinviare il termine di consegna della relazione al 1° giugno 2002 e, di conseguenza, prorogare il regolamento 1587/98 di un anno, mantenendolo in vigore fino al 31/12/2002. La proposta della Commissione (con duplice base giuridica negli artt. 37 e 299, par. 2 del trattato) è stata accettata dal Consiglio e ha ottenuto il parere favorevole del Parlamento europeo. In tale contesto si chiede:

1. Qual è la data prevista per l'adozione della relazione sulla compensazione dei costi supplementari nel settore della pesca?

2. Qual è la posizione della Commissione di fronte alla possibile adozione di un regime permanente, in sostituzione della proroga del regolamento 1587/98, basato sul fatto che la distanza delle regioni ultraperiferiche è un fattore inalterabile?

---

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1998, pag. 1.